



# COMUNE DI SAN QUIRINO

## PROVINCIA DI PORDENONE

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**COPIA**

ANNO 2024  
N. 44 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE ILIA (IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA). ANNO 2025.

L'anno 2024, il giorno 23 del mese di dicembre alle ore 18:30 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Scapolan Guido	Sindaco	Presente
Antonel Patrizia	Vice Sindaco	Presente
Allegretto Paolo	Consigliere	Presente
Zamuner Walter	Consigliere	Presente
Costella Sara	Consigliere	Presente
Gigante Chiara	Consigliere	Presente
Diana Mara	Consigliere	Presente
Panico Amilcare	Capo Gruppo	Presente
Muzzatti Paola	Consigliere	Presente
Gremese Luca	Consigliere	Assente (giustificato)
Rossi Barbara	Consigliere	Presente
Valerio Nadia	Capo Gruppo	Assente (giustificato)
Giugovaz Gianni	Capo Gruppo	Assente (giustificato)
Modolo Ortensia	Consigliere	Presente
Del Bosco Osvaldo	Consigliere	Presente
Senesi Alessandro	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario comunale dott. Stefano Moro.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Guido Scapolan nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Approvazione aliquote ILIA (Imposta Locale Immobiliare Autonoma). Anno 2025.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### RICHIAMATE:

- la Legge Regionale del 14 Novembre 2022, n.17 con la quale è stata istituita l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma - ILIA che sostituisce nel territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal primo gennaio 2023, l'Imposta Municipale Propria - IMU di cui all'art. 1, comma 738 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019;
- legge regionale n. 9 del 04/11/2024 relativa a "Disposizioni in materia di Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA). Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2022 n. 17", con la quale sono state apportate sostanziali modifiche alla legge regionale n. 17/2022, che all'art. 12 comma 2 prevede *"Le disposizioni della presente legge, a esclusione degli articoli 9 e 10, si applicano dal 1° gennaio 2025"*;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 25/01/2023 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma – ILIA a decorrere dal 01.01.2023;
- la delibera n. 52 del 21/12/2023 con la quale sono state approvate le aliquote ILIA per l'anno 2024.

APPURATO che la norma Regionale d'istituzione dell'ILIA (L.R. 17/2022), così come modificata dalla Legge Regionale 9/2024, stabilisce:

All'art. 11 comma 1 - casi di ESENZIONE dall'imposta:

lettera	Tipologia
a	L'abitazione principale o assimilata, come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) (L.R. 17/2022), a eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9
b	gli immobili posseduti, nel territorio della regione, dallo Stato, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dai Comuni della regione, nonché dalle forme associative tra Enti locali della regione dotate di personalità giuridica, dai consorzi tra Enti locali e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali
c	i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9
d	i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie)
e	i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze
f	i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia
g	gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91 bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200
h	i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
h bis	gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale (modifica introdotta dall'art. 4 L.R. 9/2024)

**All'art. 12 comma 1 - casi di ESENZIONE dall'imposta per i terreni agricoli**

lettera	Tipologia
a	posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 99/2004 iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all' articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione
b	a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile
c	ricadenti in aree montane o di collina come individuate dalla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 141 del 18 giugno 1993.

**All'art. 8 comma 1 – casi Riduzione della base imponibile**

lettera	Tipologia	Riduzione del
a	fabbricati di interesse storico o artistico di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)	50%
b	per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati	50%
c	unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo <u>ai parenti</u> in linea retta <u>entro il primo grado</u> (con ulteriori requisiti)	50%

**All'art. 10 - Riduzione dell'imposta**

Comma	Tipologia	Riduzione del
1	Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, è ridotta al 75 per cento	25%
2	[--_Hlk122444197--]Per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in regione a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è applicata nella misura della metà	50%

**All'art. 15 comma 1** viene data la possibilità ai comuni, con regolamento di stabilire l'**ESENZIONE** per i seguenti casi:

lettera	Tipologia
d	dell'immobile dato in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari
e	fabbricati ad uso abitativo oggetto di ordinanze di inagibilità e di fatto non utilizzati a causa di fenomeni di pericolosità di natura geologica, idrogeologica e valanghiva fino al perdurare dello stato di inagibilità

**All'art. 15 comma 1** viene data la possibilità ai comuni, con regolamento di stabilire l'**ASSIMILAZIONE** all'abitazione principale per i seguenti casi:

lettera	Tipologia
f	l'unità immobiliare posseduta da <u>anziani o disabili</u> che acquisiscano la residenza <u>in istituti di ricovero o sanitari</u> a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

**All'art. 9, con riferimento alle Aliquote**, vengono elencate e disciplinate le fattispecie possibili, indicandone la percentuale di base, con l'intervallo minimo e massimo entro il quale i Comuni possono deliberare nel territorio di competenza, così come indicato nella seguente tabella:

comma	Fattispecie	aliquota base stabilita dalla legge (LR 17/2022 art.9)	aliquota MINIMA che può essere stabilita dal comune	aliquota MASSIMA che può essere stabilita dal comune
1	<b>abitazione principale</b> di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze * si applica una detrazione di euro 200	<b>5 per mille</b>	<b>0</b>	<b>6 per mille</b>
2	<b>primo fabbricato ad uso abitativo</b> di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b bis), escluse le relative pertinenze (modifica introdotta dall'art. 3 L.R. 9/2024)	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
3	<b>fabbricati ad uso abitativo</b> , escluse le relative pertinenze e diversi da quelli di cui all'articolo 4 (modifica introdotta dall'art. 3 L.R. 9/2024).	<b>8,6 per mille</b>	<b>0</b>	<b>10,6 per mille</b>
4	<b>fabbricati rurali</b> ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del DL n.557/1993	<b>1 per mille</b>	<b>0</b>	<b>1 per mille</b>
5	<b>Terreni agricoli</b>	<b>7,6 per mille</b>	<b>0</b>	<b>10,6 per mille</b>
6	Aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c)	<b>8,6 per mille</b>	<b>0</b>	<b>10,6 per mille</b>
7	<b>Fabbricati strumentali all'attività economica</b> (modifica introdotta dall'art. 3 L.R. 9/2024)	<b>8,6 per mille</b>	<b>0</b>	<b>8,6 per mille</b>
8	Per gli <b>immobili diversi</b> da quelli di cui ai commi da 1 a 7 (dell'art.9 LR 17/2022)	<b>8,6 per mille</b>	<b>0</b>	<b>10,6 per mille</b>

#### VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

**RICHIAMATO** l'art. 14 della Legge Regionale n. 17/2022 così come modificato dall'art. 7 della legge regionale 9/2024, in materia di obbligo di pubblicazione, che recita:

- al comma 1 *“I Comuni pubblicano i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta mediante inserimento degli stessi, esclusivamente per via telematica, nel portale messo a disposizione dalla Regione”.*
- al comma 2 *“I regolamenti e le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati nel portale entro il 28 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. Nel caso in cui il termine scada nei giorni di sabato o di domenica, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo”.*

- Al comma 3 *“Con decreto del direttore centrale della struttura competente sono stabilite le modalità e le specifiche tecniche per l’inserimento nel portale dei regolamenti comunali e delle delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all’imposta”*.

DATO atto che, l’art. 20 della L.R. n. 17 del 14 novembre 2022 così come modificato dall’art. 8 della legge regionale 9/2024 dispone:

- comma 1) *“Gli effetti finanziari in termine di minor gettito derivanti dall’applicazione discrezionale da parte del Comune di facoltà riconosciute da questa legge rimangono a carico esclusivo del bilancio del Comune”*.
- comma 2) *“l’Amministrazione regionale provvede alla copertura degli effetti finanziari in termini di minor gettito derivanti dall’applicazione dei seguenti articoli:*
  - a) articolo 9, comma 2;
  - b) articolo 9, comma 7;
  - c) articolo 11, comma 1, lettera h bis)”.

CONSIDERATO che anche per l’anno 2025 l’amministrazione è intenzionata a inviare i conteggi della nuova imposta ILIA, e Tari (bollettazione) al domicilio del contribuente, per tramite dei servizi messi a disposizione dal servizio regionale preposto, nell’ambito della più ampia convenzione con il sistema informatico integrato regionale (S.I.I.R.), rinnovato per gli anni 2024 – 2028, con delibera della Giunta Comunale n. 55 del 10/04/2024;

RILEVATO che con riferimento alle aree edificabili all’art. 7 comma 6 della Legge Regionale 17/2022 è previsto che: *“A decorrere dall’1 gennaio 2024 ed entro il 31 dicembre 2024 i Comuni determinano, avvalendosi del supporto di tecnici abilitati, competenti per materia, iscritti a un ordine professionale, individuati secondo le modalità e nel numero definiti da regolamento comunale in materia di imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune”*;

APPURATO che per quanto attiene ai valori di riferimento delle aree fabbricabili ai fini dell’applicazione dell’imposta ILIA, dal 01.01.2025 entreranno in vigore i valori venali in comune commercio che saranno approvati dalla Giunta Comunale entro il 31/12/2024;

CONSIDERATE, infine, le esigenze finanziarie per l’anno 2025 necessarie a garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio;

RITENUTO nel merito di applicare le aliquote come riportato nel deliberato;

Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del Consiglio;

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnico e a quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della L.R. 11 dicembre 2003 n. 21;

Assessore Costella Sara: espone il contenuto della proposta di deliberazione.

Consigliere Modolo Ortensia: chiede cosa succede se il contribuente non comunica la prima abitazione.

Assessore Costella Sara: pagherebbe su entrambe le abitazioni la tariffa piena.

***Richiamata la discussione della seduta integralmente registrata su supporto digitale conservato agli atti e pubblicato secondo le vigenti disposizioni del Regolamento del Consiglio Comunale;***

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese da n. 13 Consiglieri presenti e votanti,

## **DELIBERA**

- 1) Di fare proprie tutte le considerazioni elencate nelle premesse.
- 2) Di approvare le aliquote dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) per l'anno 2025, così come indicato nella seguente tabella:

Legge Regionale n.ro 17/2022 comma 9 (come modificato dalla L.R. 9/2024)	Fattispecie	ALIQUOTA DELIBERATA
1	abitazione principale di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze * si applica una detrazione di euro 200	5,25 per mille
2	primo fabbricato ad uso abitativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b bis), escluse le relative pertinenze	7 per mille
3	fabbricati ad uso abitativo, escluse le relative pertinenze e diversi da quelli di cui all'articolo 4.	8,85 per mille
4	fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 9, comma 3 bis, del DL n.557/1993	1 per mille
5	Terreni agricoli	7,6 per mille
6	Aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c)	8,6 per mille
7	Fabbricati strumentali all'attività economica	8,6 per mille
8	Per gli immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7 (dell'art.9 LR 17/2022)	8,85 per mille

- 3) Di confermare l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, così come previsto all'art. 3 del regolamento ILIA in vigore.
- 4) Di confermare l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari, così come previsto all'art. 5 del regolamento ILIA in vigore.
- 5) Di precisare che in merito all'individuazione del primo fabbricato ad uso abitativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b bis), escluse le relative pertinenze, l'aliquota del 7 per mille sarà applicata nel rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 13 bis della legge

regionale 17/2022 da parte del soggetto passivo ILIA (presentazione della comunicazione telematica tramite applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento dell'imposta);

- 6) Di dare atto che per quanto attiene ai valori di riferimento delle aree edificabili ai fini dell'applicazione dell'Imposta Locale Immobiliare Autonomia (ILIA) di cui alla legge Regionale n. 17/2022 art. 7 comma 6, dal 01.01.2025 entreranno in vigore i valori venali in comune commercio che saranno approvati dalla Giunta Comunale entro il 31/12/2024;
- 7) Di disporre che la pubblicazione della presente deliberazione avvenga nel portale dei regolamenti comunali e delle delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta, messo a disposizione dalla Regione attraverso l'invio telematico come previsto dall'art. 14 della L.R. 17/2022 modificato ed integrato dalla L.R. 9/2024;
- 8) di provvedere all'aggiornamento del sito web del comune al fine di procedere alla sua pubblicazione nell'apposita sezione;
- 9) di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 01 gennaio 2025.

Stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi resi in forma palese da n. 13 Consiglieri presenti e votanti,

## D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003, n. 21 e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.

---

---

### ***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

San Quirino, 16 dicembre 2024

IL RESPONSABILE  
F.TO ALESSANDRA FRATTOLIN

---

---

### ***PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

San Quirino, 16 dicembre 2024

IL RESPONSABILE  
F.to Alessandra Frattolin



Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente  
F.to Scapolan Guido

Il Segretario comunale  
F.to Moro Stefano

---

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 27/12/2024 viene pubblicata all'Albo pretorio on line, ove vi rimarrà a tutto il 10/01/2025.

San Quirino, lì 27/12/2024

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to Stefano Moro

---

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23/12/2024, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

San Quirino, lì 23/12/2024

Il Responsabile dell'esecutività  
F.to Moro Stefano

---

L'ORIGINALE È SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R.445/2000 E DEL D.LGS.82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI